

VALSAT punti non inseriti, e quelli non cancellati:

### Capitolo 1.3 Sintesi dei criteri del Piano del Parco

#### Sui criteri specifici

**Pallino nr. 3 non inserito** ad esclusione del cinghiale, e non inserito , o quando si rilevano danni all'agricoltura.

**Pallino nr. 4 non inserito:** rispettando le vocazioni attuali.

**Pallino nr. 7** garantire la partecipazione della cittadinanza, con particolare riferimento ai proprietari e conduttori dei terreni agricoli all'interno del parco, alle scelte da effettuarsi per l'attuazione del Piano Territoriale, **Non Inserito** accogliendo le loro proposte;

#### Capitolo 1.3.1 Patrimonio naturale

##### Quinto capoverso:

La conclusiva verifica della compatibilità di alcune attività nei confronti degli obiettivi di tutela viene operata attraverso le definizioni della perimetrazione e zonizzazione definitive e delle norme di attuazione, **NON INSERITO** con esclusione dell'attività agricola valutata non di impatto.

##### Sesto capoverso:

La conservazione di ambienti semi-naturali associati all'uso agricolo potrà essere attuata anche utilizzando finanziamenti per il settore agricolo e tramite il diretto coinvolgimento degli operatori di settore, **NON INSERITO** garantendo la economicità delle imprese.

#### Capitolo 1.3.3 Fruizione, informazione, divulgazione, educazione:

**Primo capoverso**, Il Parco agisce, in primo luogo, attraverso la organizzazione, la creazione di strutture e la messa in opera di attrezzature per orientare la fruizione alla conoscenza e al godimento delle proprie particolarità naturali, paesaggistiche, storico culturali, che ne costituiscono l'identità attrattiva per il visitatore, concordandole **NON INSERITO** con le proprietà coinvolte al fine di avere sempre il loro consenso.

**Quarto capoverso** Per quanto concerne la progettazione dell'accessibilità e della fruibilità delle aree di interesse del Parco, si sono adottati criteri differenti, definiti sulla base della compatibilità delle diverse forme di fruizione con le peculiarità delle emergenze naturalistiche dei siti presi in considerazione, **NON INSERITO** garantendo le attività presenti.

**Quinto capoverso** Dal punto di vista funzionale, i criteri di impostazione privilegiano alcuni fattori: l'adeguamento e la riqualificazione esclusivamente di tracciati già esistenti, con percorribilità in sede propria

dovunque sia possibile, in sede protetta lungo la viabilità principale, in sede mista solo sulla viabilità secondaria, **NON INSERITO** i percorsi saranno concordati con le proprietà, e le stesse non avranno responsabilità civile nei confronti di eventuali incidenti e/o infortuni dei fruitori.

**Sesto capoverso** Inoltre la progettazione dei percorsi ha cercato di sfruttare ogni occasione di superamento di barriere naturali e artificiali, prendendo in considerazione esclusivamente la possibilità di percorrenza offerta dai manufatti esistenti e privilegiando i tracciati di maggiore interesse paesaggistico ed ambientale, il più possibile lontani dalle linee di comunicazione viaria principale **NON INSERITO** e dai centri aziendali agricoli.

**Ottavo capoverso** In sede gestionale potranno essere definite eventuali regolamentazioni o restrizioni da applicarsi in determinati periodi dell'anno, se si verificheranno incrementi di pressione turistica **NON INSERITO** o su richiesta delle aziende agricole per fasi colturali legate alle operazioni di coltivazione.

**Undicesimo capoverso** Al fine di favorire la fruizione speleologica e didattica degli ambienti ipogei, pur mantenendo il grado di protezione degli stessi, richiesto dalle finalità del Parco, la norma stabilisce diversi gradi di protezione a seconda delle caratteristiche delle cavità individuate. Ad ogni grado di protezione corrispondono relative modalità di fruizione ammesse. La tutela, il monitoraggio ed il controllo delle aree carsiche del Parco sono demandati alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia- Romagna (FSRER) ed ai gruppi ad essa affiliati, **NON INSERITO** con il coinvolgimento delle comunità locali.

#### Capitolo 1.3.4 Attività Agricola

**Terzo capoverso:** La zonizzazione dell'area protetta include in area contigua tutte le zone ad agricoltura specializzata (frutteti, vigneti, oliveti, seminativi estesi). In alcuni casi si trovano in zona C le zone ad agricoltura estensiva **NON TOLTO** e marginale, i prati stabili, i pascoli, i piccoli appezzamenti a seminativo in aree strettamente connesse alla vegetazione naturale **NON INSERITO** con alto valore ambientale.

**Quarto capoverso:** Non vi sono, salvo piccolissime porzioni, zone agricole in zona B o A di Parco, ad esclusione dei castagneti a Nord della Vena, ricompresi volutamente in zona B, proprio per dare maggior valore a questo tipo di coltivazione, a bassissimo impatto, fondamentale per la biodiversità ad essa connessa e particolarmente caratterizzante il paesaggio a Nord della Vena, **NON INSERITO** cui si darà priorità per il miglioramento produttivo.

**Ottavo capoverso ed ultimo** Il documento programmatico è stato redatto ed approvato, contestualmente alla proposta di legge, e riconosce il merito degli agricoltori nell'aver determinato gran parte del valore paesaggistico del territorio e, nel riconoscere tale valore, non intende sostituirsi al ruolo centrale fino ad ora svolto dall'agricoltura, ma affiancarsi ad essa agevolandola, **NON INSERITO**

#### Capitolo 1.3.5 Gestione della fauna (attività venatoria, pesca sportiva);

**Secondo capoverso** La gestione faunistica sarà eseguita attuando interventi di controllo su specie invasive, alloctone o sfuggite all'equilibrio naturale, e dovrà essere condotta con metodologie differenti nelle zone di parco e nell'area contigua, in particolare il cinghiale dovrà essere oggetto di intervento su tutta l'area del



parco, in collaborazione con la ATC. **NON INSERITO**

**Quarto capoverso** Il Regolamento del Parco **NON TOLTO** ~~norma ogni aspetto connesso con l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue, selezionando le modalità compatibili con la funzione dell'Area Protetta, tra quelle ammissibili in virtù delle norme vigenti ed in coerenza con gli indirizzi ed i criteri stabiliti dal Piano Territoriale del Parco,~~ sulle aree contigue applica le disposizioni previste dal Piano Faunistico Regionale.

**Sempre capitolo 1.3.5** Gestione della fauna;

**Quinto capoverso** L'art. 32 della L. n. 394/91, prevede che la caccia nelle aree contigue possa essere disciplinata riservandola ai residenti dei Comuni dell'Area Protetta e dell'area contigua. Tuttavia, possono essere ammessi altri soggetti, purché individuati dall'Ente di Gestione come cacciatori espressamente abilitati ai prelievi di controllo nell'area protetta, risolvendo in tal modo il problema dell'accesso per le squadre di caccia al Cinghiale, in collaborazione con l'ATC e garantendo l'autodifesa degli agricoltori. **(NON INSERITO)**

**Settimo capoverso** Il controllo selettivo del Capriolo, per ora ~~assolutamente~~ **NON TOLTO** non necessario nelle zone di parco

#### **Capitolo 1.3.6 Raccolta funghi**

Nelle zone A e ~~B~~ **DA TOGLIERE** di Parco la raccolta di funghi e tartufi deve essere vietata, essendo vietata ogni forma di sfruttamento del patrimonio naturale. **NON INSERITO** Nelle B riservate ai proprietari e zone C, considerata la scarsa vocazionalità del territorio, e nelle aree contigue, in ragione del minimo livello di tutela previsto, si ritiene sufficiente quanto disposto dalle norme vigenti per il territorio esterno.

#### **Capitolo 1.3.8. Confini del Parco**

**Da Togliere terzo capoverso** ~~Inoltre, è stata aggiunta una piccola area boscata nel crinale tra la vallata del Torrente Senio e la vallata del Fiume Santerno, per collegarsi al parco storico del Cardello e al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, entrambi di proprietà pubblica.~~

#### **1.3.9 Zonizzazione**

**Settimo capoverso, Non inserito:** nessun vincolo è posto alle aziende agricole.

**Puntino 2 Non inserito:** N.B. ricalcolare superficie

**Puntino 3 Non inserito:** N.B. ricalcolare superficie

**Puntino 6 Non inserito** N.B. ricalcolare superficie

#### **Capitolo 2.2**

##### **Primo capoverso**

Il territorio oggetto del presente Piano Territoriale non presenta una massiccia presenza antropica sulla Vena del Gesso vera e propria, che risulta praticamente disabitata e in cui sono del tutto ~~marginali~~ **NON TOLTO**

anche le attività agricole. Fanno eccezione i centri storici di Brisighella e di Tossignano, che sorgono direttamente sull'emergenza gessosa.

### Capitolo 2.2.1 Fruizione

**Settimo Capoverso**, La percorribilità del Parco in mountain bike (MTB) è attualmente rappresentata da un tratto della Corolla delle Ginestre e da due percorsi del Parco ad anello. Il completamento del sistema di fruizione ciclabile del Parco necessita di almeno un altro anello, di circa 20-30 Km, tra Riolo Terme e Borgo Tossignano ed un collegamento tra tutti i tre anelli, a formare un unico percorso di una sessantina di chilometri, **NON INSERITO** da verificare i percorsi per la compatibilità con le attività agricole presenti.

### Capitolo 2.2.3 Attività venatoria e pesca sportiva

**Terzo capoverso** La gestione della fauna nelle zone di Parco è demandata in modo esclusivo all'Ente di Gestione dell'Area Protetta, **NON INSERITO** in accordo con ATC e agricoltori il quale autorizza ed attua direttamente ogni intervento gestionale.

**Quarto capoverso** Nelle zone di Parco il controllo delle specie di fauna selvatica deve essere esercitato selettivamente e con metodi ecologici (art.19 L. n. 157/92) conformi al Regolamento, effettuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di Gestione, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, esclusivamente nei casi in cui si renda necessario ricomporre squilibri ecologici, **NON INSERITO** fatto salvo il diritto all'autodifesa degli agricoltori in base alle norme regionali.

**Quinto capoverso** Per quel che riguarda la pesca sportiva, tutti tratti dei corsi d'acqua utilizzati sono in area di area contigua o in zona C di Parco, in cui la pesca con la canna è consentita, essendo un'attività decisamente compatibile con i fini istitutivi del Parco, **NON INSERITO** va incentivata l'attività di allevamento brado di razze autoctone quali: bovini (di razza romagnola) e suini (di razza mora romagnola).

**Sesto capoverso, Non inserito** Va incentivata la realizzazione di laghetti aziendali ed interaziendali, per lo stoccaggio di acqua al fine di mantenere riserve idriche ad uso delle attività agricole e di allevamento.

### Capitolo 2.2.4 Attività estrattiva

**Non inserito** si propone lo stralcio dell'intera area della cava di Monte Tondo.

## Capitolo 3.1. Obiettivi Legge istitutiva del Parco

**Punto f) Non inserito** dell'area compresa frutta e vigneto;

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 1 della citata legge regionale n. 10/2005 costituiscono obiettivi gestionali del Parco:



Altro punto f) **Non inserito** nel rispetto delle aziende agricole

### Capitolo 3.2 Obiettivi specifici e integrativi:

**Punto X, non inserito** il coinvolgimento diretto delle aziende agricole operanti nel territorio dell'area protetta e delle loro organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco.

ac) la promozione e la realizzazione di programmi di educazione ambientale relativi agli aspetti peculiari della Vena del Gesso romagnola, **Non inserito** in collaborazione con le associazioni agrituristiche;

af) la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e delle identità locali più significative e peculiari, **Non inserito** ed in particolare dell'agricoltura;

### Capitolo 3.2.2 Fruizione, informazione, divulgazione, educazione

**Terzo capoverso** Il primo aspetto importante per la programmazione del sistema organizzativo è costituito dalla necessità di avere a disposizione una serie di centri preposti alla sensibilizzazione del pubblico verso le tematiche ambientali ed alla valorizzazione degli aspetti naturalistici e storico-culturali legati al territorio del Parco. Il secondo aspetto è costituito dal sistema di accessibilità e fruizione delle aree naturali che deve garantire il rispetto delle risorse naturalistiche dei luoghi ed allo stesso tempo un'agevole e compatibile frequentazione **NON INSERITO** con il coinvolgimento delle aziende agrituristiche.

### Capitolo 3.2.4 Attività agricole

- **Puntino 10** la collaborazione per la manutenzione del paesaggio agrario, della rete escursionistica e delle aree attrezzate, ciò reso possibile dalla legge di orientamento; **NON INSERITO**
- **Puntino 11** la semplificazione delle procedure autorizzative, mediante la definizione di accordi tra l'Ente di Gestione e gli Enti locali e i centri di assistenza agraria (C.A.A.) **NON INSERITO** per ridurre i tempi e i passaggi amministrativi;

### Capitolo 3.2.5 Attività venatoria e pesca sportiva

**Paragrafo nr. 2** Il Regolamento indica come obiettivo quello di conservare e gestire al meglio il patrimonio faunistico, riuscendo contemporaneamente a permettere un prelievo venatorio attuato con criteri e metodi sostenibili e ad instaurare un rapporto di reciproca fiducia con i cacciatori ammessi al prelievo nelle aree contigue e in zona C **NON INSERITO** e, in particolare, con i selettori autorizzati dall'Ente di Gestione, abilitati ad intervenire anche nelle zone di parco garantendo agli agricoltori l'attività di autodifesa. **NON INSERITO**

**Paragrafo nr. 5** La gestione del Cinghiale, specie completamente sfuggita all'equilibrio naturale, a causa di incroci con esemplari domestici o alloctoni che ne hanno causato pesanti modifiche ecologiche, etologiche, biologiche, morfologiche, **non tolto dovrebbe aggiungere deve** comportare un severo controllo della specie

non tolto nelle aree contigue, in tutto il parco (non inserito) ed eventualmente l'eradicamento, non tolto quantomeno nelle zone di parco. La gestione delle specie animali, inoltre, potrà essere eseguita attuando interventi di controllo su specie invasive, alloctone o sfuggite all'equilibrio naturale, proprio mediante stretta collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e all'autocontrollo degli agricoltori. Non inserito

#### Capitolo 4.2. Conservazione del patrimonio naturale, habitat

- **Puntino 5** predisposizione di interventi di controllo su specie invasive, alloctone o sfuggite all'equilibrio naturale (anche **TOGLIERE** mediante stretta collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia **NON INSERITO** e con l'autocontrollo svolto dagli agricoltori), conservando specie ex-situ o reintroducendo specie scomparse, ripristinando habitat idonei a specie rare o scomparse;

#### Capitolo 4.5 Fauna

- previsione del censimento delle seguenti popolazioni faunistiche e, se necessario, il loro controllo al fine di assicurare la funzionalità ecologica del territorio: *Lepus europaeus*, *Myocastor coypus*, *Sus scrofa*, *Capreolus capreolus*. Le specie *Hystrix cristata* e *Canis lupus* incidono sulle colture agricole e sul patrimonio zootecnico, ma non possono e non devono essere oggetto di controllo poiché sono particolarmente protette e assolutamente da salvaguardare in modo rigoroso su tutto il territorio, il parco dovrà attivare forme di prevenzione a suo carico. **NON INSERITO**

#### Capitolo 4.6

**Punto 6:** incentivazione, mantenimento e conservazione dei paesaggi agricoli:

- incentivazione della produzione dell'olio di oliva extravergine "Brisighella" DOP: il Parco deve cercare di aumentare l'estensione degli oliveti mediante conversione di altre aree già occupate dall'agricoltura e non mediante conversione di terreni saldi o boscati, mediante opportune incentivazioni. Inoltre, è opportuno estendere verso sud-est il confine del Parco, fino alla S.P. di Zattaglia, per includere una maggiore estensione di oliveti e per dare un confine più evidente e certo all'area protetta; **NON ELIMINATO e sottopunto dello stesso**
- conservazione dei castagneti da frutto della zona di Campiuno, che rappresentano i boschi più vecchi e maturi del Parco e, pur essendo di origine artificiale, sono anche di particolare interesse naturalistico. I castagneti di Ca' Siepe si trovano lungo l'anello della Riva di San Biagio e costituiscono un elemento di interesse per questo percorso, favorendone il recupero ed il ripristino. **Non aggiunto**

#### Capitolo 4.7 Agricoltura

**Sesto punto** favorire le aziende impegnate nell'agricoltura biologica e/o quelle vocate alle produzioni tipiche, tradizionali e di qualità, compresi gli allevamenti, sostenendo le pratiche di concimazione organica tramite le deiezioni animali; **NON INSERITO**

- **Dodicesimo punto** semplificazione delle autorizzazioni, specificatamente prevista per le procedure avviate dalle aziende agricole; esse potranno riguardare sia le normali pratiche edilizie, sia i pareri di conformità e i nulla osta rilasciati dall'Ente di gestione, sia, infine, gli studi di incidenza, con



apposite convenzioni anche con i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) **NON INSERITO**

**Stesso capitolo**, Con l'Accordo Agro-ambientale, già precedentemente introdotto, di cui all'art. 33 della L.R. n. 6/2005, così come modificato dall'art. 27 della L.R. n. 24/2011 e ss. mm. ii., il Parco coinvolgerà direttamente le aziende agricole operanti nel territorio dell'area protetta e delle loro organizzazioni professionali, alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco mediante:

**Non inseriti nei primi 3 punti:**

- inserimento di un agronomo indicato dalla Associazione Agricola maggiormente rappresentativa nel Comitato Tecnico- Scientifico del Parco;

-inserimento di tre rappresentanti degli agricoltori nella Consulta del Parco, in base alla rappresentatività dell'organizzazione di appartenenza;

-istituzione della Consulta Agro-Ambientale, composta da un numero massimo di dieci rappresentanti degli agricoltori, aventi la disponibilità dei terreni all'interno del perimetro del Parco, in base alla effettiva rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative;

#### **Capitolo 4.8 Gestione faunistica (attività venatoria, pesca sportiva)**

- **Primo punto** attuazione di un costante monitoraggio delle dinamiche quali-quantitative delle popolazioni di ungulati e valutazione della necessità di elaborare e realizzare piani di gestione faunistici volti al controllo delle specie eventualmente in soprannumero, coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria regionale, **sarà sempre autorizzata l'autodifesa da parte delle imprese agricole; NON INSERITO**
- **Quarto Punto** in relazione alla prevenzione ed al risarcimento dei danni prodotti alle colture agricole ed agli allevamenti, si prevede di:
  - effettuare dei sopralluoghi per la stima dei danni all'interno delle zone di parco entro **15 giorni 48 ore** dalla domanda; e perfezionare gli accordi con gli Ambiti Territoriali di Caccia per l'effettuazione dei sopralluoghi per la stima dei danni all'interno delle aree contigue entro **15 giorni 48 ore** dalla domanda; **(NON TOLTO 15 giorni, NON INSERITO 48 ORE)**

#### **Capitolo 4.10 Fruizione, informazione, divulgazione, educazione**

- **Tredicesimo punto**, convenzione del Club Alpino Italiano (CAI) con l'Ente di gestione del Parco, per la gestione dei percorsi escursionistici. La convenzione contiene anche elementi per la promozione e la valorizzazione dell'attività escursionistica all'interno del parco. È prioritario organizzare un preciso calendario di eventi CAI-Parco per la promozione dell'escursionismo, che permetta di superare la fase delle scelte occasionali degli itinerari e dei periodi e porti ad una programmazione precisa dei percorsi da promuovere e delle date degli eventi, **sempre con l'accordo con i proprietari dei terreni coinvolti. NON INSERITO**

## Capitolo 5.1.2 Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna

- **Primo puntino, non aggiunto**, Acque interne e risorse idriche: Azioni per una agricoltura sostenibile / Gestione corpi idrici fluviali, realizzazione di laghetti aziendali ed interaziendali al servizio delle imprese agricole;

### Capitolo 7.1. Valutazione dei possibili effetti sulle componenti ambientali

Mobilità	Regolamentazione della mobilità motorizzata ad esclusione dei mezzi agricoli e forestali per la limitazione dei rumori e la tutela di specie sia vegetali che animali <b>NON AGGIUNTO in giallo</b>
----------	---

### Capitolo Nuova Zonizzazione

- La zona C è aumentata di 51 ettari. **Da ricalcolare**
- Le zone di parco sono in totale aumentate di 57 ettari. **Da ricalcolare**
- L'area contigua è aumentata di 103 ettari. **Da ricalcolare**
- L'area protetta nel suo complesso è aumentata di 160 ettari. **Da ricalcolare**

### Appunti per il monitoraggio da relazione illustrativa:

#### Paragrafo Agricoltura:

Come già enunciato, il Tavolo permanente dell'Agricoltura, rapportato alla effettiva rappresentatività delle organizzazioni maggiormente rappresentative **NON INSERITO**



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA punti non inseriti, e quelli non cancellati:

**-Punto 3, pag. 7 lettera G:** il monitoraggio, la prevenzione ed il risarcimento dei danni prodotti alle colture agricole ed agli allevamenti da parte della fauna selvatica, dovranno avvenire entro 30 gg dalla data della richiesta;

**-Punto 3.2 pag. 10 lettera T:** non inserito: la gestione, il mantenimento e il potenziamento dei percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile, appartenenti al "sistema di fruizione del Parco", dovrà avvenire sempre con l'accordo dei proprietari.

**-lettera U:** non inserito, sempre con autorizzazione dei proprietari.

**-lettera X:** non inserito "con recepimento delle proposte che avanzeranno."

**-Punto 4, art. 25; punto 5;** non inserito *MODIFICARE LA CARTOGRAFIA DEL PARCO, ESCLUDENDO TOTALMENTE LA CAVA DI MONTE TONDO*

**-Art. 4.1.3;** non inserito "Nelle zone C ed aree contigue non sono introdotti vincoli relativi all'utilizzo forestale. Resta inteso che il parco promuoverà per la zona C e B la realizzazione di un piano di assestamento forestale.

Nella zona C il termine per la chiusura del taglio, resta quello fissato dalle norme regionali.

**Nel Paragrafo 4** non inserito: Per l'agricoltura sono sempre ammessi gli interventi volti al recepimento di normative sanitarie (esempio: adeguamenti per il benessere animale e la biosicurezza, oltre ad adeguamenti necessari alla valorizzazione dei prodotti agricoli e delle attività connesse).

**-Art. 4.1.4; non inserito nel punto 8:** con erogazione agli agricoltori di contributi ad ettaro per le pratiche di tutela dell'avifauna con inizio dell'operazione di sfalcio, dal centro degli appezzamenti. E non è stato cancellato la seguente frase utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti e con andamento centrifugo dello sfalcio

**-Paragrafo "Attività forestali"; punto 8,** non cancellata la parte "~~Maggiore servizio di vigilanza da parte dei corpi preposti:~~ non inserito: Si ritiene adeguata l'attività di controllo svolta dai Carabinieri forestali.

**Punto 20,** non inserita la frase: "sulla base delle risultanze del piano di assestamento forestale che dovrà essere redatto."

**-Art 4.1.8, paragrafo 3,** non inserita la frase: che non avranno in nessun caso responsabilità civile e/o penale sui fruitori in caso di incidente. Nel caso di mancato accordo con i proprietari, si intende interdetto l'utilizzo di attraversamento delle aree delle proprietà private.

**-Art. 4.1.10 La gestione faunistica,** non inserito nel **primo paragrafo:** In relazione alla specie del cinghiale, si applicherà il piano di controllo, in maniera continuativa e saranno ritenute prioritarie nella loro autorizzazione per tutte le aree del parco le istanze volte ad essere autorizzati, da parte delle aziende agricole, all'autodifesa.

**Non cancellato nel terzo paragrafo (stesso articolo):** . (già adottato dall'Ente di gestione) che garantisca forme di prelievo coerenti rispetto alle finalità del Parco.

**Punto 4.1.11** non inserito: maggiormente rappresentative (sulla base dell'effettiva rappresentanza e adesione degli agricoltori dell'area del parco)



**Art. 28 "Articolo 28 – consulta agro-ambientale, primo punto, non inserito:** *Parco indicati dalle associazioni maggiormente rappresentative e in modo proporzionale all'effettiva rappresentanza.*

Dopo il punto nr. 3, primo capoverso, non è stato inserito: *Le risposte alle richieste delle aziende agricole dovranno avvenire entro 30 gg o dopo tale termine si intende applicato il silenzio assenso.*

Terzo capoverso, non inserito: *anche per il tramite dei centri di assistenza agricola (C.A.A.)*

#### **Capitolo 4.2 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale:**

non inserita la frase, **sesto paragrafo:** *e l'azione di autodifesa delle imprese agricole*

**Capitolo 4.6 l'uso sostenibile delle risorse naturali, paragrafo 4.6.1 frase non tolta:** *, in cui l'emergenza gessosa divide la zona in due ambiti destinati prevalentemente a due distinte modalità di caccia.*

**Nel secondo paragrafo non è stato tolto:**

*Ne consegue che, al fine di avere una programmazione ordinata del territorio, occorre prevedere la contestualità di applicazione delle norme sulla caccia e sui parchi in modo tale da rispettare le percentuali di ripartizione del territorio fissate con assoluto rigore dallo stesso articolo.*

*In particolare, però, la normativa riserva alla caccia una significativa attenzione poiché si fa esplicito riferimento alla legge 968 del 27 dicembre 1977, che nel periodo di approvazione della legge sui parchi, regolamentava l'esercizio venatorio. È evidente che con l'entrata in vigore della "157" la scena è mutata e quanto meno, su alcune questioni, si è decisamente evoluta.*

**Art. 10 Densità venatoria , punto 2, dal terzo paragrafo non inserito:** *"La gestione della fauna nelle zone di Parco è demandata in modo esclusivo all'Ente di Gestione dell'Area Protetta per la zona A,"*

**Non tolto:** *e con metodi ecologici;* non inserito: *previsti dal Piano Faunistico Regionale e (art.19 L. n. 157/92) conformi al Regolamento attuale, e dal regolamento provinciale sull'autodifesa*

**Paragrafo successivo, 3, non inserito:** *, detto piano va esteso a tutto il territorio del parco.*

**Art. 4.6.3 la raccolta di funghi e tartufi, terzo paragrafo, non inserito:** *"detti introiti*



dovranno essere utilizzati a favore delle imprese agricole su loro proposte;" e ancora non inserito: "tali eventuali introiti dovranno essere utilizzati a favore delle imprese agricole su loro proposte."

**Capitolo 5.2 Criteri specifici; nel terzo puntino, non inserito** "ad esclusione del cinghiale"

## **Capitolo 6:**

**Punto art. 6.1.3, nel terzo puntino, non tolto:** ~~Tenuta "Il Cardello" — Decreto Ministeriale del 16 giugno 1975~~

**Punto 6.9, Specie animali; non è stato tolto:** ~~potenzialmente~~

**Punto 6.17; ultimo pallino, non è stato tolto:** ~~Il Lupo~~

**Punto 6.19 non inserito:** ~~e nel caso dell'agricoltura tutte le attività connesse in base alla legge 228 del 28/05/2001~~

## **Capitolo 7 contenuti delle scelte compiute,**

**7.1 non inserito, terzo paragrafo:** ~~zona A e zona B diversa e più incisiva presenza delle aziende agricole nella zona C e di preparato.~~

**Quinto paragrafo, non inserito:** ~~anche mediante l'acquisto di tali siti da parte del parco.~~

**Non tolto:** ~~norme più restrittive nelle parti meglio conservate e negli habitat di specie di particolare importanza.~~

**Non inserito:** ~~ad esclusione delle aziende agricole~~

**Sempre in fondo al 7.1.** ~~non inserita la frase: vanno verificate le adesioni e gli assensi dei proprietari, ed eventuali modifiche da apportare, per garantire le attività agricole.~~

**7.2 punto Confini, frase non tolta:** ~~Inoltre, è stata aggiunta una piccola area boscata nel crinale tra la vallata del Torrente Senio e la vallata del Fiume Santerno, per collegarsi al parco storico del Cardello e al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, entrambi di proprietà pubblica.~~

## **Riquadro non aggiunto:**

**In relazione alle modifiche in aumento e non accolte chiediamo che le stesse siano discusse con e organizzazioni agricole, al fine di comprendere dettagliatamente le motivazioni di reiezione delle istanze di esclusione dal territorio del parco prima della definizione del piano territoriale e dei confini definitivi del parco.**

### 7.3 Zonizzazione

Sotto la cartina **BORGIO RIVOLA**, secondo paragrafo, non toglia la parola “marginale”: In particolare, relativamente alle attività agricole presenti la zonizzazione dell’area protetta include in area contigua tutte le aree ad agricoltura specializzata (frutteti, vigneti, oliveti, seminativi estesi). In alcuni casi si trovano in zona C le zone ad agricoltura estensiva e marginale.

E non toglia in zona B.

**Capitolo 7.4 Il Sistema della Fruizione**, 13esimo capoverso, non inserita la frase alla fine del paragrafo: “segnaletiche sempre con il consenso dei proprietari coinvolti.”

**Capitolo 7.4.1 Il sistema organizzativo di progetto**, secondo capoverso, non inserito: importante lo potranno svolgere le aziende agrituristiche presenti nel territorio del parco.

**7.4.3 Itinerari del Parco** Non inserita nell’ultima frase in fondo (ultimo capoverso): di pressione turistica e per esigenze delle imprese agricole legate alle attività di coltivazione e allevamento.

**7.4.3.1 Itinerari escursionistici** non inserito: previo accordo dei proprietari dei terreni coinvolti

Sempre **7.4.3.1 Ultimo capoverso**, non inserito: i mezzi necessari per l’attività silvo colturale e per i mezzi degli agricoltori che risiedono all’interno di tali aree.

**Stesso capitolo, 7.4.3.1. non inserito NEL PERCORSO L’anello della Riva di San Biagio, in fondo al paragrafo**

**Da togliere:** Tipologia: libero. **Da inserire:** Accesso consentito solo con guida e programmato.

**Capitolo 7.4.7.1:**

**primo capoverso, frase in fondo non inserita:** dell’area protetta “e, in particolare, agli agricoltori.”

**Capitolo 7.4.7.2. Fruizione libera, primo paragrafo, NON inserita la frase:** La fruizione libera è comunque condizionata all’assenso del proprietario e/o conduttore di aziende agricole e su loro richiesta legata a fase colturale e/o di allevamento.

**Dopo la seguente mappa:** “Estensione dei boschi termofili di roverella (*Quercus pubescens*) inquadrabili nell’habitat 91AA” **NON inserito il seguente riquadro:**

In relazione alle limitazioni sul taglio dei boschi, tali vincoli e/o divieti, potranno avvenire esclusivamente in quanto previsti dal piano di assestamento forestale che dovrà essere eseguito e finanziato dal parco sull’intero territorio boscato del parco (zone A-B-C).



Non tolto nella mappe seguenti:

Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae* \*

Monitoraggio dell'estensione, della struttura vegetazionale e dello stato di conservazione. Limitazione degli interventi di controllo per motivi di sicurezza idraulica allo stretto necessario per garantire la pubblica incolumità.

Divieto di ceduzione per i boschi in zona B con queste caratteristiche.

Non inserito, da aggiungere (subito appena sopra alle Foreste di *Castanea sativa*):

La tipologia di castagneti di *Castanea sativa*, sviluppatasi a palonaia, se non periodicamente ceduate, sono destinate alla degenerazione con lo sviluppo di pericolose malattie tipiche del castagno che potrebbero danneggiare in maniera irreparabile con la loro diffusione, l'intera selva castanicola del territorio. Pertanto, non si condivide il concetto di conservazione e di divieto di ceduzione.

Capitolo 7.5.3.1 Nella Tabella:

Non tolto (parti cancellate), e da aggiungere il resto:

<i>Hystrix cristata</i>	Mantenimento del mosaico ambientale. <u>Introduzione di limiti di velocità lungo le strade provinciali che attraversano il territorio del parco.</u> Prevenzione e repressione del bracconaggio. Prevenzione dei danni e immediato risarcimento. Monitoraggio dello stato di conservazione e delle dinamiche di popolazione
<i>Canis lupus</i>	<u>Collaborazione</u> Attuazione in accordo con gli agricoltori per la prevenzione dei danni con spese a carico del parco. Intensificazione dei controlli per il rispetto del divieto di transito lungo le strade forestali <u>ad esclusione degli agricoltori residenti.</u> Introduzione del divieto di effettuare il motocross e il fuoristrada. Rimborso immediato dei danni. Monitoraggio dello stato di conservazione e delle dinamiche di popolazione. Studio dell'interazione con le locali popolazioni di ungulati
<i>Tyto alba</i>	Mantenimento della possibilità di nidificazione nelle case rurali ristrutturate <u>con consegna da parte del parco di nidi artificiali.</u> Incentivazione delle tecniche agricole biologiche. Mantenimento delle forme tradizionali di agricoltura a basso impatto. Installazione di nidi artificiali. Diminuzione dell'uso di rodenticidi

<i>Monticola solitarius</i>	Ricerca per definire la eventuale presenza di coppie residue; conservazione di nicchie adatte alla deposizione nei fabbricati storici da ristrutturare. <del>Divieto di caccia al merlo (DA CANCELLARE)</del>
-----------------------------	---

**Nel Nota Bene, non inserito:**

N.B. le specie *Hystrix cristata* e *Canis lupus* incidono sulle colture agricole e sul patrimonio zootecnico, ma non possono e non devono essere oggetto di controllo poiché sono particolarmente protette e, la seconda specie, assolutamente da salvaguardare in modo rigoroso su tutto il territorio.

DA AGGIUNGERE: Prevedere interventi atti a limitare specie fossorie

**Capitolo 7.5.3.4 Danni da fauna ai coltivi:**

**Primo punto**, da cancellare **15 giorni**, da aggiungere **48 ore** dalla domanda.

**Secondo punto**, da cancellare **15 giorni**, da aggiungere **48 ore** dalla domanda.

Terzo punto ok

Quarto punto: da cancellare **100%**

Quinto punto: da aggiungere **"a carico dell'ente parco"**

**Capitolo 7.5.4. Geositi**

**Primo paragrafo**, da aggiungere in fondo:

Data la loro localizzazione diffusa, non si ritiene siano inseriti in zona A e B, quindi qualsiasi limite ed intervento previsto, a prescindere dall'area di collocazione, dev'essere preventivamente autorizzato dalla proprietà.

**PUNTO DELLA TESTATA RIO DI SASSATELLO DA ELIMINARE:**

• ~~Testata Rio di~~  
~~Sassatello Conservazione~~  
~~Discreta~~  
~~Rischio di degrado~~  
~~Nessuno~~  
~~Stato di tutela~~  
~~Zonazione: fuori dal Parco~~  
~~Valorizzazione proposta: inclusione dell'area nel Parco (zona B-C)~~  
~~Lo "scoglio" di Sassatello, costituito da gessi alabastrini nodulari, rappresenta l'estremo occidentale della Vena del Gesso e si trova sul fianco sinistro del Rio Sassatello, un affluente in destra Sillaro. Geologicamente l'affioramento è adiacente all'importante fascio di faglie noto come Linea del Sillaro ed è caratterizzato dall'accavallamento della Coltre Ligure verificatosi in età~~



Messiniana al di sopra della successione autoctona. La testata calanchiva del Rio è costituita da terreni più o meno caotici della Coltre Ligure, che incorporano anche olistostromi formati da materiali che si staccavano dalla Coltre e dai depositi epi-liguri soprastanti.

Appare inconcepibile, per gli scriventi, che un'area così paesaggisticamente e geologicamente interessante e logica estremità occidentale della Vena non sia stata inclusa nella perimetrazione del Parco, che termina poche centinaia di metri a E di tale settore!

#### PUNTO CALANCHI RIO MESCOLA DA ELIMINARE:

- ~~Calanchi Rio~~

~~Mescola Stato di tutela~~

~~Zonazione: fuori dal Parco~~

~~Valorizzazione proposta: zona  
G~~

~~Per tutta la testata del Rio Mescola affiorano numerosi corpi conglomeratici di paleo-canali sottomarini simili a quelli del Monte dell'Acqua Salata (scheda n. 63). I corpi conglomeratici più imponenti (per esempio presso Monte Maggiore), lentiformi, rappresentano il riempimento di antichi canali sottomarini che convogliavano materiali detritici, traslati da ambienti continentali e costieri situati più ad O, nei profondi fondali fangosi situati ad E. La loro datazione oscilla dal Pliocene medio al Pliocene superiore (circa 3,5-2 milioni di anni). Considerato il loro grande interesse geologico e il potenziale alto rischio di distruzione (presso Monte de Verro una grande cava di "ghiaia di monte" ha sventrato, con notevole impatto ambientale, un tratto del crinale calanchivo) sarebbe auspicabile un'inclusione del maggior numero di tali affioramenti nel perimetro del Parco.~~

#### PUNTO CAVA DI MONTE TONDO DA AGGIUNGERE:

- DATA L'ATTIVITA' ESTRATTIVA PRESENTE, E' OPPORTUNO CHE TUTTA L'INTERA SUPERFICIE, SIA INSERITA IN ZONA CONTIGUA.

#### Capitolo 7.7 Attività produttive:

##### 7.7.1 Agricoltura:

**Primo punto:** togliere ~~dalle Associazioni Agricole~~ ; da inserire: ~~dalla associazione agricola maggiormente rappresentativa nel territorio del parco~~

**Secondo punto, non inserito:** "dalle associazioni maggiormente rappresentative e in percentuale sulla effettiva rappresentanza nella Consulta del Parco, più 2 rappresentanti degli ATC territoriali"

**Terzo punto, non inserito:** , detti componenti saranno segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative e in base alla effettiva rappresentanza;

**Capitolo 7.8.2. Escursionismo, Art. 3. Da aggiungere in fondo:**

Tutte le attività svolte sui sentieri dovranno essere preventivamente comunicate ai proprietari coinvolti.

**Articolo 9.** Articolo 9 - Modalità e tipologie di intervento, **non inserito:** *concordati con l'Ente "e i proprietari", stesso paragrafo aggiungere anche (non inserito): Tra Ente e CAI "con il consenso dei proprietari"*

**Capitolo 7.8.3. Caccia,**

**7.8.3.1. non tolto:** soprattutto "a nord della Vena"

Non tolto "A sud della Vena", da aggiungere: "La seconda"

**7.8.3.2** Obiettivi di gestione faunistica: Terzo capoverso, non tolti i termini: ~~eventualmente e quantomeno~~; da aggiungere, tramite lo strumento del controllo e l'autodifesa svolta dagli agricoltori, dalle aziende agricole.

**Capitolo 7.8.3.3 sesto paragrafo da togliere (non tolto):** ~~Il Passero solitario è una specie estremamente localizzata in ambito regionale; può facilmente essere confusa con il Merlo ed altri Turdidi. La garanzia di tutela di questa specie potrebbe essere ottenuta mediante una misura che costa sacrificio dal punto di vista venatorio, ossia la sospensione della caccia ai Turdidi, o quantomeno al Merlo, nelle aree contigue. Naturalmente questo obiettivo può essere perseguito anche nel medio-lungo termine, pur non essendo la caccia a queste specie particolarmente praticata nella zona in oggetto.~~

**Ottavo paragrafo da togliere pezzo seguente sul cinghiale:** ~~eventualmente mediante graduale passaggio dalla braccata alla battuta e poi alla girata; controllo, mediante mini-battuta o girata o prelievo da appostamento (altana).~~

**Paragrafo successivo, non inserito:** L'attuazione dei piani di controllo e l'autorizzazione del personale autorizzato, avverrà in accordo con gli ATC.

**Punto 7.8.3.4.**

**Togliere:** ~~Un Regolamento provvisorio, coerente con la eventuale salvaguardia specifica del Piano stesso, anche soltanto limitato all'attività venatoria nelle aree contigue.~~

Da "L'art. 32 della L. n. 394/91" in poi, **non inserito:** in accordo con gli ATC (paragrafo 5)

**Sempre Punto 7.8.3.4.**

**Non inserito, paragrafo 8** "Con il Parco" e togliere ~~e sotto il controllo del Parco~~



**Paragrafo 9:** con metodi previsti dal piano faunistico della Regione Emilia-Romagna, da omettere: **ecologici**

**Paragrafo 11, da togliere:**

~~Per la caccia al Cinghiale, possibile all'interno delle aree contigue, occorre notare che la "braccata" e la "battuta" che sono le forme localmente più diffuse, risultano di impatto elevato per le cenosi faunistiche, causando un disturbo alle specie faunistiche non oggetto del prelievo e mettendo a rischio di abbattimento o di allontanamento di specie di interesse conservazionistico. Tali forme di caccia sono inoltre fortemente antagoniste all'uso del territorio per fini turistici, escursionistici ed educativi. Per questi motivi, come suggerito dall'I.S.P.R.A. dal punto di vista scientifico e come prescritto dal Regolamento Regionale, la caccia al cinghiale con il metodo della braccata e della battuta dovrebbe essere nel tempo superata a favore della forma di caccia di controllo detta "girata".~~

**Paragrafo successivo, 12,** "I prelievi di Cinghiale...." Togliere parola: **Assolutamente**; non inserito: **che va integrato recependo quanto previsto dalla legge regionale in termini dell'autodifesa esercitata dalle imprese agricole.**

**Articolo 8 Specie cacciabili e periodi di caccia, punto 6,** aggiungere: Le specie cacciabili, **"ad esclusione del cinghiale,"**

Articolo 10 Densità venatoria; punto 2: aggiungere **coordinamento dell'ATC e concordati con l'Ente di gestione**

**Articolo 20** Limitazioni territoriali particolari per alcune specie **DA ELIMINARE il Punto 1:** ~~**Al fine di permettere la ricolonizzazione del passero solitario (*Monticola saxatilis*), le cui femmine possono essere facilmente confuse con quelle del merlo (*Turdus merula*), la caccia al merlo è vietata nelle ultime due aree in cui era segnalata la presenza del passero solitario, come identificate nelle cartografie allegato A al presente regolamento.**~~

**Capitolo 7.8.5 Raccolta funghi e tartufi,**

Terzo capoverso, aggiungere (non inserito) **nella zona B ai soli proprietari dei terreni,**

**Capitolo 7.8.6 Il Patrimonio Architettonico**

Capitolo Ca' Sassatello di Borgo Rivola **Non inserito:** **Eventuali interventi saranno finanziati dal parco.**

**Capitolo 7.9.7 Fondovalle del Rio Bo, Interventi del parco, non inserito quanto segue:** **si escludono da adeguamenti le aziende agricole, e i fabbricati regolarmente autorizzati. In relazione ad aspetti paesaggistici sono esclusi dal dover realizzare quinte di verde gli allevamenti zootecnici per rispettare le norme di biosicurezza, relativamente a PSA per allevamenti suini e aviaria per allevamenti avicoli**

**Capitolo Art 7.10.1 Educazione Ambientale, non inserito (o meglio mettere in evidenza più in alto anziché in fondo all'elenco):**

**L'agricoltura tradizionale e i suoi prodotti**





## STUDIO DI INCIDENZA punti non inseriti, e quelli non cancellati:

### Capitolo 4.3 Connessioni ecologiche:

**Conservazione di habitat, dodicesimo punto** (Boschi orientali di quercia bianca); non cancellato: **divieto di ceduzione per i boschi in zona B con queste caratteristiche**

**13esimo punto** non cancellato: **divieto di ceduzione per i boschi in zona B con queste caratteristiche;**

**Punto 14 non tolto:** **divieto di ceduzione per i boschi in zona B con queste caratteristiche**

**Punto 15 non cancellato:** **divieto di ceduzione per i boschi in zona B con queste caratteristiche;**

**Punto 16 non tolto:** Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba: **divieto di ceduzione per i boschi in zona B con queste caratteristiche;**

**Punto 17 non tolto:** Foreste di Quercus ilex: **divieto di ceduzione per i boschi in zona B con queste caratteristiche.**

### Conservazione di specie animali:

Hystrix cristata: mantenimento del mosaico ambientale; **Non cancellato:** **introduzione di limiti di velocità lungo le strade provinciali che attraversano il territorio del parco;**

Canis lupus: intensificazione dei controlli per il rispetto del divieto di transito lungo le strade forestali  
**DA AGGIUNGERE:** **ad esclusione degli agricoltori residenti;** introduzione del divieto di effettuare il motocross e il fuoristrada; **NON INSERITO** **attuazione di accordi con gli agricoltori per la prevenzione dei danni con spese a carico del parco**

Tyto alba: mantenimento della possibilità di nidificazione nelle case rurali ristrutturate **NON INSERITO:** **con consegna da parte del parco di nidi artificiali;**

### Art. 24 Zone B di protezione generale:

#### PUNTO 2, **NON TOLTO:**

**Segno nr. 6:** **l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno nelle aree esondabili e, comunque, per una fascia di 10 metri dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici;**

**Segno nr. 8: Non inserito:** l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche, comprese le strade e le piste forestali, ad eccezione di quelle eventualmente concesse per gli interventi di taglio finalizzati alla conversione ad alto fusto regolarmente approvati dall'Ente di gestione **sulla base delle risultanze del piano di assestamento forestale che dovrà essere approvato**

**Segno nr. 9: non Inserito:** la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio ad eccezione quelle realizzate a servizio delle aziende agricole

Sotto a "qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme; (STESSO CAPITOLO come sopra);

**Punto 3,**

**Segno nr. 3:**

-il taglio selettivo del bosco ceduo (**non inserito**) : come da piano di assestamento forestale approvato dall' Ente finalizzato alla conversione all'alto fusto; (**non tolto**)

**Segno nr. 5:** la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale **NON inserito:** e a servizio delle aziende agricole, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti. (**non tolto**)

**Segno nr. 11 :** le attività di escursionismo ed osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco in accordo con la proprietà interessate (**non inserito**)

**Segno nr. 12:** l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano Territoriale, **NON INSERITO** e in accordo con le proprietà interessate come disciplinati dal Regolamento del Parco;

## **Art. 25 Zone C di protezione ambientale**

**Punto 2:**

**Segno nr. 5-Non inserito:** l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno nelle aree esondabili e, comunque, per una fascia di 10 metri dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici;

**Segno nr. 14, Non inserito:** l'attività venatoria e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 13 delle presenti Norme;

**Punto 3:**

In tutte le zone C sono consentiti:

**Segno 13:** l'apertura di piste ad uso privato finalizzate alle attività colturali e agricole (**non inserito**)

**Segno 17** il diserbo chimico nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale (**non eliminato**)

**Segno 18** la concimazione nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale (**non tolto**) con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale



**Segno 19 NON Eliminato:** l'uso di concimi chimici ~~nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale~~, ad integrazione dei concimi di origine naturale, fino ad un massimo apporto di principi attivi pari al 50% del totale; eventuali apporti superiori possono essere autorizzati previa presentazione di uno specifico piano di concimazione;

**Segno 20 non tolto:** lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica ~~nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale~~ secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. del 24 aprile 1995, n. 50, e dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

**Segno nr. 21 non tolto:** l'utilizzazione di impianti fissi e mobili per la protezione delle colture orticole ~~nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale; nel caso di utilizzo di sistemi temporanei (teli in polietilene ed in triacetato) giustificato dalle corrette pratiche agronomiche, il coltivatore deve comunicare preventivamente all'Ente di gestione la modalità ed il luogo di smaltimento dei materiali impiegati;~~

**Segno nr. 29:** la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale e **agricolo (non inserito)** purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

## **Art. 27 Aree contigue**

**Punto 3** In tutte le aree contigue sono vietati:

**Cancellare Segno nr. 4 non tolto:** ~~l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno nelle aree esondabili e, comunque, per una fascia di 10 metri dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici;~~

**Punto 4** in tutte le aree contigue sono consentiti:

**Segno nr. 3** interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie o **NON INSERITO** per le attività agricole) **NON TOLTO** ~~previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e in accordo con l'Ente di gestione del Parco o da esso direttamente promossi;~~

**Segno nr. 4** l'attività venatoria e l'attività alieutica, **Non cancellato** ~~dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dal Regolamento del Parco e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;~~

**Punto 11** In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

**Segni nr. 6,7,8,9,10 NON TOLTE:**

~~lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi del presente capitolo;~~

~~il diserbo chimico;~~

~~l'uso di concimi chimici;~~

~~lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica;~~

~~l'utilizzazione di impianti fissi e mobili per la protezione delle colture orticole;~~

#### **Fondo Pagina:**

#### **Non tolto:**

~~-la difesa antiparassitaria nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale attraverso l'impiego prevalente di tecniche di lotta guidata;~~

~~-il diserbo con mezzi meccanici nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale;~~

~~-la concimazione nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale~~

**Non inserito:** ~~la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale e di servizio per l'attività agricola~~, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

#### **Capitolo punto 7 Il turismo di fruizione del Parco:**

PN1 libero; PN2 libero; PN3 libero; PN4 ~~libero~~ **regolamentato** (Non tolto libero, e non inserito regolamentato)

**Punto 8. Non tolto :** ~~le recinzioni dei fondi devono essere prive di elementi pericolosi come fili spinati, fili elettrificati e simili e gli animali devono essere trattenuti entro le pertinenze dei fondi privati. E NON inserito: e in accordo con le proprietà private interessate~~

**Punto 12. I parcheggi e le aree attrezzate, ultima frase non inserita:** Dovrà in ogni caso essere consentita per le aziende agricole la possibilità di realizzare recinzioni per la salvaguardia delle produzioni e la difesa del bestiame.

**Capitolo "Valutazione", non inserito:** Per tutti i sentieri è importante quanto previsto dal Piano riguardante il divieto di accesso con mezzi motorizzati, **eccezion fatta per i residenti proprietari di terreni**. Tale divieto deve, però, essere opportunamente segnalato sul territorio.

#### **Capitolo PN4 L'anello di Monte Penzola**

**Libero** **Non tolto** **Limitato** e **regolamentato** **Non inseriti**

#### **Art. 33 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione**

**Punto 4:** La rete stradale presente nel Parco può essere oggetto di interventi manutentivi, se necessari a garantirne la percorribilità, senza modifica delle sezioni stradali esistenti e dei materiali di finitura. **NON TOLTO** ~~All'interno del perimetro di Parco non è ammessa la realizzazione di nuove strade.~~

**Punto 6:** Nel territorio del Parco ~~e dell'area contigua~~ **Non tolto**





